

- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_PP.AA., REGIONI, PROVINCE, COMUNI

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****– art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 –****pubblica amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il Prefetto della provincia di \_\_\_\_\_, e<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno *Le pubbliche amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in Allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione al Gabinetto del Ministro dell'Interno;*

**si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Disponibilità posti e sedi operative**

1. La/Il<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ consente, per un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti in contemporanea, che l'istante presti presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività.
2. L'amministrazione di cui al comma 1, si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa di cui alla presente Convenzione, dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentire la consultazione da parte dei soggetti interessati.
3. Le sedi presso le quali si svolge il lavoro di pubblica utilità, sono le seguenti:
  - a) \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.<sup>2</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.

- b) \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Art. 2

**Tipologie di attività e mansioni**

1. L'amministrazione interessata specifica, per ciascuna delle sedi sopra indicate, le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'Interno:

- a) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- b) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- c) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- d) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Art. 3

**Dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione**

- 1. L'amministrazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- 2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'amministrazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4

**Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**

- 1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
- 2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.
- 3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
- 4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.



5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 5**

##### **Referenti incaricati**

1. L'amministrazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, di impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, di monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché di provvedere alle segnalazioni previste dall'art. 6 del medesimo decreto.

#### **Art. 6**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'amministrazione, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'amministrazione interessata a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 3, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 7**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'amministrazione interessata l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'amministrazione comunica l'avvenuta decadenza al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'amministrazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Garanzie e oneri a carico dell'amministrazione**

1. L'amministrazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 1, comma 3, della presente Convenzione alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.



2. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, è obbligatoria ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione che si avvale della prestazione di lavoro di pubblica utilità, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere di qualsiasi natura può gravare a carico del Ministero dell'Interno. La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad espresso esonero da ogni tipo di responsabilità per il citato Ministero dell'interno.

#### **Art. 9**

##### **Clausola risolutiva espressa, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, la stessa convenzione si intende risolta *ex lege*.
2. La cessazione o le modifiche anche parziali delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità disciplinate dalla presente convenzione sono soggette a rinegoziazione anche con atti aggiuntivi.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante la stipula di nuova Convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali**

1. Copia della presente Convenzione viene inviata:
  - a) all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno;
  - b) alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
  - c) alla redazione del sito istituzionale dell'amministrazione che la sottoscrive.

Per l'amministrazione

Il Prefetto

Il \_\_\_\_\_

